



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DOPO IL DEFERIMENTO
ART. 127 CGS – TRIBUNALE FEDERALE – DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL'ACCORDO – ASSUME LA FORZA
DELL'ORDINANZA – IMPUGNABILITÀ – SOLO CON LA SENTENZA DI MERITO – RISERVA DI IMPUGNAZIONE – NON
OCCORRE

Descrizione

Il provvedimento del Tribunale federale pronunciato ai sensi dell'art. 127 CGS con il quale si dichiarano non sussistenti i presupposti per l'efficacia dell'accordo non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, sicché tale provvedimento assume natura di ordinanza ex art. 279 c.p.c. che, non potendo pregiudicare la decisione, è impugnabile solo con la sentenza, sempre che sulla stessa abbia inciso. Nè pare ipotizzabile un dovere di riserva di impugnazione a pena di inammissibilità, essendo, anche la riserva ex art 361 cpc, collegata pur sempre ad una sentenza, sia pur parziale, emessa ex art 278 codice citato.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 88/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 127, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0088 CFA del 6 aprile 2023 (Procura federale/Sig. Luis Fernando Muriel Fruto)